



IL COMANDO DI PL INFORMA

(Martedì 16 agosto 2011)

OGGETTO: DECRETO LEGISLATIVO 7 LUGLIO 2011 N. 121

"ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2008/99/CE SULLA TUTELA PENALE DELL'AMBIENTE, NONCHÈ DELLA DIRETTIVA 2009/123/CE CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 2005/35/CE RELATIVA ALL'INQUINAMENTO PROVOCATO DALLE NAVI E ALL'INTRODUZIONE DI SANZIONI PER VIOLAZIONI"

Il 16 agosto 2011 sono entrati in vigore i nuovi reati ambientali introdotti dal D.Lgs. n.121/2011, pubblicato nella G.U. del 1 agosto 2011, n. 177.

In particolare, in attuazione della Direttiva Europea 2009/123/CE, modificativa della Direttiva 2005/35/CE, il decreto introduce due nuovi reati nel codice penale:

Art. 727-bis - Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette

Art. 733-bis - Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto.

Il provvedimento prevede inoltre nuove sanzioni amministrative conseguenti alla commissione di reati a carico delle persone giuridiche e società in materia di ambiente e nuove responsabilità nel T.U. Ambiente, in materia soprattutto di trattamento di rifiuti.

"Art. 727-bis.

(Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie."

Viene precisato che ai fini dell'applicazione dell'articolo 727-bis del codice penale, per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE.

"Art. 733-bis.

(Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto)

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro."

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 733-bis del codice penale per "habitat all'interno di un sito protetto" si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE

Dopo l'articolo 25-decies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente:

"Art. 25-undecies (Reati ambientali)

In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per la violazione dell'articolo 727-bis la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- b) per la violazione dell'articolo 733-bis la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote..."

Il Comandante
Dr Alfonso Castellone